

Giulio Bizzarri
La giustizia signorile in Valdinievole (secoli IX-XIV)

[A stampa in *Giustizia e pratiche giudiziarie in Valdinievole fra Medioevo ed età moderna*, Atti del convegno del 29 maggio 2011 a Buggiano Castello, Comune di Buggiano 2012, pp. 23-49 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

GIORNATA DI STUDI “ENRICO COTURRI”

ATTI

DEL CONVEGNO

GIUSTIZIA E PRATICHE GIUDIZIARIE IN VALDINIEVOLE FRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

BUGGIANO CASTELLO

29 maggio 2011

a cura

*dell'Associazione Culturale Buggiano Castello
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Buggiano,
la Sezione Speciale Buggiano Castello
dell'Istituto Storico Lucchese
e la Società Pistoiese di Storia Patria*



Edito dal Comune di Buggiano

Buggiano e la Valdinievole. Studi e ricerche. Nuova serie.

A cura della Biblioteca Comunale di Buggiano

Publicato anche con il contributo dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia

Cura redazionale e segreteria:
Omero Nardini

© Copyright 2012 Comune di Buggiano

GIORNATA DI STUDI “ENRICO COTURRI”

ATTI

DEL CONVEGNO

GIUSTIZIA E PRATICHE GIUDIZIARIE IN VALDINIEVOLE FRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

BUGGIANO CASTELLO

29 maggio 2011

a cura

*dell'Associazione Culturale Buggiano Castello
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Buggiano,
la Sezione Speciale Buggiano Castello
dell'Istituto Storico Lucchese
e la Società Pistoiese di Storia Patria*



Edito dal Comune di Buggiano

LA GIUSTIZIA SIGNORILE IN VALDINIEVOLE (SECOLI IX-XIV)*

GIULIO BIZZARRI

Introduzione

In un suo saggio del 1996, Chris Wickham lamentava come il mondo signorile toscano, rispetto a quello lombardo orientale e laziale studiati rispettivamente da François Menant e Sandro Carocci, fosse caratterizzato da una forte penuria documentaria¹. Tale carenza di fonti si palesava tuttavia diseguale nelle varie aree geo-politiche della Toscana – già individuate nel 1982 da Giuliano Pinto² – essendo particolarmente accentuata nella parte nord-occidentale della regione, costituita grosso modo dai distretti delle città di Pisa e Lucca, dove si trovava la Valdinievole. Se volessimo fare un inventario anche approssimativo della documentazione signorile valdinievolina, il computo si limiterebbe ad una decina di carte, distribuite in un arco cronologico di circa tre secoli. Inoltre almeno fino al secolo XIII inoltrato gran parte di essa ci restituisce un quadro statico, costituito da laconici riferimenti che, se sono appena sufficienti per stabilire se su di un tale

* Sigle ed abbreviazioni utilizzate: AAL=Archivio Arcivescovile di Lucca; ACL=Archivio Capitolare di Lucca; ASF=Archivio di Stato di Firenze; ASL=Archivio di Stato di Lucca. Desidero ringraziare l'amica e collega Valentina Costantini per il suo prezioso aiuto nella correzione delle bozze.

¹ Ch. Wickham, *La signoria rurale in Toscana*, in G. Dilcher (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, (Atti della XXXVII settimana di studio, 12-16 settembre 1994), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 343-409, in particolare p. 343: «Se si leggono documenti toscani relativi al periodo centrale del Medioevo alla ricerca di paralleli e contrasti con altre parti d'Italia, colpisce la scarsità di riferimenti al sistema signorile». Sulla Lombardia orientale e il Lazio cfr. F. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge*, Roma, École française de Rome, 1993, in part. per la giustizia signorile pp. 426-447; S. Carocci, *Baroni di Roma*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1993 e Id., *La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII)*, in A. Spicciati, C. Violante (a cura di), *La signoria rurale nel medioevo italiano*, (Atti del Seminario tenuto nel Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa e nella Scuola Normale Superiore di Pisa, 23-25 marzo 1995), vol. 1, Pisa, Ets, 1997, pp. 167-198.

² G. Pinto, *La Toscana del tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze, Sansoni, 1982.

castello venissero esercitati diritti signorili, non ci dicono pressoché niente sul concreto funzionamento della signoria, e nella fattispecie sull'amministrazione della giustizia.

Tale penuria documentaria – a meno che non vengano chiamate in causa le solite distruzioni degli archivi – è stata spiegata dallo stesso Wickham come il riflesso di una relativa debolezza della signoria territoriale nella Toscana settentrionale³.

1. L'Alto medioevo: tra *placita* e *iustitia domnica*

Anche se purtroppo non abbiamo documenti giudiziari (fuorché un placito dell'844 presieduto dal vescovo Ambrogio) per i secoli che vanno dall'VIII al X, la giustizia in Valdinievole era con ogni probabilità amministrata da ufficiali maggiori e minori dipendenti dal *comes* di Lucca, che dal IX divenne pure marchese di Tuscia⁴. Nell'area operavano *scabini* e *iudices* itineranti o residenti nei vari vici che costellavano il territorio.

È possibile tuttavia che anche in Valdinievole già dal secolo IX accanto alla giustizia "pubblica" degli *scabini* esistesse una forma di giustizia "privata", o meglio padronale, esercitata dai grandi proprietari terrieri sui loro dipendenti, servi o liberi, coltivatori del fondo che avevano in concessione⁵. Andrea Puglia ha trovato nella valle delle

³ Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., p. 344, 348, 353, 408.

⁴ Cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo. Potere, insediamento e società in una Terra del contado lucchese*, in A. Spicciani (a cura di), *Pescia. Città tra confini in terra di Toscana*, Pescia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 2006, pp. 17-83, in part. pp. 31-32: «Il marchese di Toscana [...] esercitò il suo potere di origine pubblica anche in Valdinievole [...]. La rarissima documentazione giudiziale non permette però di costruire una visione organica della vita politica e istituzionale della Valdinievole all'interno del *comitatus* lucchese» anche se è possibile affermare che «dalla fine dell'VIII secolo [...] si intensificò l'azione giudiziaria ducale e vescovile».

⁵ Sulla giustizia padronale la bibliografia è abbondante; ci limitiamo a segnalare: R. Romeo, *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, in «Rivista Storica Italiana», LXIX (1957), pp. 340-377, 473-507, in part. pp. 353-354; B. Andreolli, *L'evoluzione dei patti colonici nella Toscana dei secoli VIII-X*, in «Quaderni medievali», XVI (1983), pp. 29-52, in part. pp. 37-40, 45; Id., *La giustizia signorile nella Lucchesia dell'alto medioevo*, in A. Spicciani, C. Violante (a cura di), *La signoria rurale nel medioevo italiano*, cit., vol. 2, Pisa, Ets, 1998, pp. 139-156; F. Panero, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in «Nuova Rivista Storica», LXXII (1988), pp. 551-582; E. Magnou Nortier, *Note sur l'expression 'iustitiam facere' dans les Capitulaires carolingiens*, in M. Sor (a cura di), *Haut moyen âge. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché*, La Garenne-Colombes, 1990, pp. 250-261; F. Bougard, *La justice dans le Royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1995, pp. 253-269; G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo, secoli IX-XI*, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 11-17 aprile 1996, 44), Spoleto, 1997, pp. 313-341, in part. pp. 322-326.

due Pescie (pur ovviamente nelle ristrettezze documentarie nelle quali si è trovato ad operare) un pulviscolo di medio-grandi proprietari «la cui tendenza alla creazione di un'identità aristocratica è testimoniata dalla loro partecipazione ai placiti come *adstantes*»⁶. In età carolingia le condizioni della classe contadina stavano andando verso una più accentuata dipendenza dai proprietari dei fondi che coltivavano: tali proprietari si configuravano già come «signori fondiari»⁷.

Una clausola inserita in contratti di livello o locazione tra i secoli IX-X prevedeva che il contadino concessionario di un podere (casa e campo da coltivare) oltre a pagare il canone dovuto si dovesse recare a Lucca (nel caso in cui il proprietario fosse il vescovo o un proprietario cittadino) «ad iustitiam faciendam».

La formula è stata variamente interpretata dagli storici⁸: al di là di un sinonimo di 'pagare il canone' (tale si trova nella documentazione lucchese fino al secolo XII con la formula «*censum vel iustitiam*» o «*censum et iustitiam*») alcuni (come la Magnou-Nortier) credono che con tale espressione si indicasse una generica rendicontazione della situazione patrimoniale alla quale i coltivatori della zona erano periodicamente tenuti nei confronti del proprietario, altri invece (come Andreolli e Panero) ritengono che la formula implicasse poteri giurisdizionali su cause minori, oppure su contenziosi tra dipendenti del signore (o talvolta con piccoli proprietari vicini)⁹.

Personalmente credo che entrambe le spiegazioni possano coesistere. Purtroppo, disponendo perlopiù soltanto di livelli concessi da ecclesiastici, non possiamo sapere se anche i proprietari laici si fossero arrogati tali diritti di natura giudiziaria sui propri dipendenti. Tuttavia, alcune spie ci portano a ritenere che tra proprietà laica ed ecclesiastica le cose non dovessero funzionare in maniera molto diversa. Quando il vescovo Pietro II nel 915 progettò l'incastellamento di Pietrabuona, località a nord di Pescia, lottizzando l'area da recintare e af-

⁶ Cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., pp. 30-35, in part. la citazione è da p. 37.

⁷ *Ivi*, p. 38.

⁸ Una ricostruzione breve ma molto lucida e puntuale del dibattito storiografico in A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, p. 46.

⁹ Cfr. la bibliografia citata in n. 5.

fidando i singoli lotti a membri della piccola aristocrazia locale, cui abbiamo accennato prima, nel contratto di locazione prevedeva che i coltivatori diretti ai quali fosse stata sub-affittata la terra dai livellari dovessero recarsi a Lucca «ad iustitiam facendam»¹⁰. La clausola in questo caso rappresentava forse l'*extrema ratio* del vescovo, signore eminente ma lontano, di strappare alla piccola aristocrazia locale la giurisdizione sui propri dipendenti.

2. La piena età signorile (secoli X-XII)

Lasciando da parte il problema della giustizia domestica o padronale, che rientra nell'ambito della cosiddetta signoria fondiaria¹¹, passiamo ai secoli X-XI, contraddistinti in Valdinievole dall'avvicendamento di una nuova aristocrazia di grandi proprietari che avevano beni sparsi in tutto il *comitatus*, dalla Versilia e la Garfagnana, alla Valdinievole e la Valdarno, e anche nei *comitatus* vicini (Pisa, Pistoia) e che costituivano il seguito di vescovi, marchesi, e famiglie comitali.

I secoli X e XI sono quelli della penetrazione massiccia nella valle della famiglia dei conti Cadolingi¹² – soprattutto nella striscia di terra che da Fucecchio risalendo le due Pescie portava a Villa Basilica – e dei grandi livelli di pieve, concessioni a lunga scadenza, quasi sempre rinnovabili, di interi patrimoni plebani con relative offerte, obblazioni e decime sulle ville dipendenti dalla pieve¹³.

¹⁰ Sulla lottizzazione di Pietrabuona, cfr. A. Spicciani, *Il castello di Pietrabuona e la pieve di Pescia*, in Id., *Benefici livelli feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica*, Pisa, Ets, 1996, pp. 223-280 e più di recente le dense pagine in A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., pp. 43-46.

¹¹ Cfr. R. Romeo, *La signoria dell'abate*, cit., p. 354, il quale considera la giustizia padronale come il presupposto della *districtio* del proprietario/signore sui liberi residenti sulle sue terre.

¹² Sui Cadolingi cfr. R. Pescaglioni Monti, *I conti Cadolingi*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età pre-comunale*, (Atti del I Convegno di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa, Pacini, 1981, pp. 191-203 e Ead., *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche in Valdinievole tra XI e XII secolo*, in C. Violante (a cura di), *Allucio da Pescia (1070 ca. - 1134). Un santo laico dell'età postgregoriana. Religione e società nei territori di Lucca e della Valdinievole*, Roma, Jouvence, 1991, pp. 225-277, in part. pp. 227-237 e 240-242.

¹³ Sui livelli di pievi, o 'grandi livelli', si è soffermato in diverse occasioni Amleto Spicciani, del quale diamo soltanto alcuni riferimenti bibliografici: A. Spicciani, *Le istituzioni pievane e parrocchiali della Valdinievole fino al XII secolo*, in C. Violante (a cura di), *Allucio da Pescia (1070 ca. - 1134)*, cit., pp. 159-199, in part. pp. 174-182. Id., *Concessioni livellarie e infeudazioni di pievi a laici (secoli IX-XI)*, in C. Violante (a cura di), *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach*, Roma, Jouvence, 1993, pp. 183-197, studi raccolti e rielaborati in Id., *Protofeudalesimo: concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli (secoli X-XI)*, Pisa, Ets, 2006.

In Valdinievole, come altrove, i beneficiari di questi grandi livelli furono soprattutto le famiglie di questa nuova aristocrazia – successivamente conosciute col nome di ‘da Buggiano’, ‘da Maona’ e ‘da Uz-zano, Vivinaia e Montechiari’, dal nome delle località nelle quali si radicarono – per lo più giudici o comunque personaggi che assistevano in qualità di consulenti e astanti ai placiti tenuti dai marchesi e dai *missi regis* o *imperatoris*: alcuni di essi erano molto probabilmente *militēs* o comunque *fideles* dei Cadolingi, presenziando spesso come testimoni ad atti che avevano come protagonisti e attori i conti.

2.1 - Le famiglie comitali: Cadolingi e Alberti

È ormai noto, dopo gli studi di Chris Wickham, che le prime evidenze documentarie sulla signoria territoriale (cioè quella forma di dominio che si esercitava sulla popolazione, libera e non, di un determinato territorio, definito *districtus* e più tardi *fortia*) non apparvero in Toscana, se non in un precoce caso maremmano, prima del 1080 e videro protagoniste (almeno in una primissima fase) le famiglie funzionali o comitali¹⁴.

Tale assenza è dovuta, secondo Wickham e altri studiosi, alla forte tenuta che fino a quella data dimostrò nella regione il potere pubblico rappresentato dal marchese¹⁵.

La Valdinievole non fa eccezione. Le prime attestazioni di diritti signorili di *placitum et districtum* sono riferibili infatti ai conti Cadolingi e agli Alberti, rispettivamente nella parte occidentale e orientale della valle¹⁶.

¹⁴ Cfr. Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., p. 344, 367-369, in part. p. 369: «le famiglie comitali più abituate alla gestione del potere pubblico furono le prime ad impossessarsene. È significativo il fatto che, fino al 1100, i conti – e anche i vescovi, che avevano pure una notevole esperienza in termini di governo – sono in assoluto le persone più associate ai riferimenti relativi ai diritti signorili nei documenti». Bruno Andreolli riteneva però che, nonostante non vi fossero «esplicite testimonianze di acquisizione di poteri pubblici, di qualsiasi tipo, da parte dell'aristocrazia longobarda di questo periodo», cioè dei secoli IX-X, già «nel secolo X ci si trova di fronte ad un dilagare di esperienze di tipo protosignorile o criptosignorile e le trasformazioni fondiarie sono uno dei punti di forza di questo processo», cfr. B. Andreolli, *L'evoluzione dei patti*, cit., p. 45.

¹⁵ *Ivi*, p. 345. Sulla marca di Tuscia e tutto il suo apparato funzionariale, con speciale riguardo per l'amministrazione della giustizia, cfr. A. Puglia, *Potere marchionale, amministrazione del territorio, società locali dalla morte di Ugo di Tuscia a Guelfo VI di Baviera (1001-1160)*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, Università degli studi di Milano, 2003.

¹⁶ Cfr. Ch. Wickham, *Aspetti socio-economici della Valdinievole nei secoli XI e XII*, in C. Violante (a cura di), *Allucio da Pescia (1070 ca.-1134)*, cit., pp. 279-296, in part. p. 286. Sui Cadolingi cfr. supra n. 10; sugli Alberti cfr. M. L. Ceccarelli Lemut, *I conti Alberti in Valdinievole*, in *Signori e feudatari nella Valdinievole dal X al XII secolo*, (Atti del Convegno, Buggiano, giugno 1991), Buggiano, 1992, pp. 31-42.

Nel 1104 i conti Ugo III e Lotario III concessero agli abitanti del distretto pievano di Santa Maria di Villa Basilica e di San Genesisio di Boveglio (che grosso modo corrispondono a quella che tra il '200 e il '300 sarà la Vicaria di Valleriana)¹⁷ di non essere sottoposti «ad placitum comitis» nemmeno per i delitti più gravi (omicidio, tradimento, adulterio) a meno che il reato non fosse stato evidente, cioè che il colpevole non fosse stato colto in flagrante.

Si trattava di una rinuncia di diritti di bassa e (parzialmente) alta giustizia nei confronti delle comunità locali¹⁸. Sempre in quell'anno i conti alienarono all'ospedale di Rosaia da loro fondato, nei dintorni di Fucecchio, alcuni mansi rinunciando al «placitum et districtum» sui massari che li lavoravano¹⁹.

Come vedremo è piuttosto verosimile che i conti Cadolingi amministrassero la giustizia anche in un informale distretto che si era venuto a creare dai primi del secolo XI attorno al loro castello di Bareglia, un'area sulla quale sarebbe sorto il centro di Pescia²⁰.

Nella parte orientale della valle gli Alberti vendettero nel 1130 al vescovo di Lucca Uberto la metà del poggio e castello di Monsummano, compresi i diritti signorili, cioè «commandisia et placita»²¹. La famiglia mantenne in questa zona – Monsummano e Montevettolini – prerogative signorili almeno fino ai primi due decenni del secolo XIII.

2.2 - Le stirpi signorili dei 'da Buggiano' e 'da Uzzano, Montechiari e Vivinaia'

Per quanto riguarda le altre famiglie aristocratiche della Valdinievole non abbiamo esplicite attestazioni di diritti signorili, nonostante sia stato ormai dimostrato – grazie agli studi di Amleto Spicciani e di

¹⁷ Sulla Vicaria di Valleriana cfr. A. M. Onori, *Il Comune di Lucca e le Vicarie nei secoli XIII e XIV. Alle radici di uno stato cittadino*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, Università degli studi di Firenze, 2005, pp. 62-87.

¹⁸ Sul documento cfr. R. Pescaglini Monti, *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 230-231 e R. Savigni, *Episcopato e società cittadina a Lucca. Da Anselmo II (+ 1086) a Roberto (+ 1225)*, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, 1996, pp. 50-51.

¹⁹ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Altopascio, 1104 mar. 31.

²⁰ Sul castello di Bareglia cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., pp. 51-54 con bibliografia ivi citata, in part. p. 54, dove lo studioso afferma che i conti avrebbero creato in Bareglia «un punto di riferimento per tutta la società del territorio: nel castello di Bareglia si stipulavano gli atti più importanti e vi abitavano le famiglie facenti parte delle clientele comitali».

²¹ Cfr. M. L. Ceccarelli Lemut, *I conti Alberti in Valdinievole*, cit., pp. 35-36.

Rosanna Pescaglini Monti – che esse si fossero radicate in determinate aree della valle, Uzzano, Vivinaia e Montechiari²², Buggiano²³ e Maona²⁴ già nella prima metà del secolo XI arroccandosi nei rispettivi castelli. Non sappiamo e credo che all'attuale stato delle fonti non sapremo mai se queste fortificazioni implicassero (in una fase iniziale, almeno fino alla fine del secolo XI) la formazione di distretti signorili o rappresentassero semplicemente uno status symbol di un'aristocrazia altamente connotata in senso militare²⁵.

Per la prima e unica menzione di un distretto gravitante intorno al castello di Vivinaia, bisogna attendere il 1253, quando sorse un contenzioso tra i locali signori e quelli della vicina Porcari «occasione territorii et finium territorii Vivinarie et curie Vivinarie, Porcari et curie de Porcari»²⁶ dove i termini *curia* e *territorium* sono chiaramente sinonimi.

Per Buggiano, circa un secolo prima, nel 1167, la cancelleria imperiale aveva chiaramente e concettualmente individuato un proprio territorio, distinto da quelli contermini di Uzzano (a ovest) e Montecatini (a est)²⁷.

Da due documenti del 1215 e del 1234 inoltre apprendiamo che esisteva un «curia de Bugiano», cioè un distretto territoriale sul quale i signori e la loro abbazia privata avevano esercitato ed esercitavano

²² Su questa famiglia cfr. R. Pescaglini Monti, *Una famiglia di grandi proprietari della Valdinievole occidentale fra X e XII secolo: i 'signori di Uzzano, Vivinaia e Montechiari'*, in Signori e feudatari nella Valdinievole, cit., pp. 77-100 e bibliografia ivi citata.

²³ Sui da Buggiano cfr. R. Pescaglini Monti, *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 248-252 e A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'. Il castello, il monastero e la signoria di Buggiano e il castello di Montecatini*, in Id., *Benefici livelli feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Toscana medioevale*, cit., pp. 281-337.

²⁴ Sui da Maona cfr. R. Pescaglini Monti, *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 252-256 e A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'*, cit.

²⁵ Cfr. Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., p. 365: «I castelli della Toscana del nord non si presentavano comunque, almeno all'inizio, come strutture imponenti. [...] Possono dunque essere visti come la rappresentazione materiale del nuovo strato militare, ma non indicano necessariamente l'esistenza di nuove forme di dominio politico precedenti al 1100». Sul castello come status symbol cfr. anche A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., p. 46. Amleto Spicciani ha pensato che, almeno in una prima fase, queste famiglie «esercitassero sui 'manentes' anche quei diritti signorili 'ad iustitiam faciendam' che i vescovi lucchesi si erano riservati pure nelle importanti concessioni livellari anteriori alla fine del secolo X», cfr. A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'*, cit., p. 315.

²⁶ Cfr. M. Seghieri, S. Nelli (a cura di), *Le pergamene di Vivinaia, Montechiari, San Piero in Campo (secc. XI-XIV)*, Lucca, Istituto Storico Lucchese, 1995, n. 44.

²⁷ Cfr. H. Appelt et al. (a cura di), *Friderici I. Diplomata*, in MGH, DD, t. X/2, Hannover, 1979, n. 537, pp. 484-485, sul quale cfr. A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'*, cit., pp. 302-305.

(dalla seconda metà del secolo XII insieme ai *consules* del comune rurale) poteri di natura pubblica²⁸.

A Buggiano dovette quindi esistere un distretto abbastanza compatto, forse uno dei progetti signorili più ambiziosi nella valle²⁹: Buggiano subì infatti, tra XII e XIII secolo ben tre distruzioni da parte del comune di Lucca (1128, 1195, 1281 ca)³⁰.

Sfortunatamente però, per le aree di Vivinaia e di Buggiano, non ci sono giunti *placita* presieduti direttamente dai domini loci o da loro funzionari. Se andiamo infatti in cerca di procedimenti giudiziari in quella sorta di grande codice diplomatico di Vivinaia – curato da Mario Seghieri e pubblicato postumo nel 1995 – troviamo ben poco: un solo atto giudiziario, per di più un lodo arbitrale emesso da un personaggio locale in merito ad una lite tra due fratelli residenti nel castello di Vivinaia³¹.

Per l'area buggianese la documentazione giudiziaria diretta o indiretta è di poco più abbondante³²: disponiamo fino al 1250 di tre assise giudiziarie, presiedute nel 1113 dal legato papale Gregorio³³, nel 1215 dall'arciprete della chiesa pistoiese Benedetto, inviato dal pontefice³⁴, e nel 1234 da un giudice imperiale³⁵; nel primo caso si trattava di una disputa tra la pieve di Massa della Borra e l'abbazia di Santa Maria di Buggiano; nel secondo caso, la lite verteva tra la stessa abbazia di Buggiano e cinque uomini di Montevettolini; nell'ultimo caso, che ci informa pure dell'esistenza di una curia imperiale «de Buiano»

²⁸ Sui documenti del 1215 e del 1238 cfr. rispettivamente A. Spicciani, *Un testimoniale del 1215 sul Padule di Fucecchio*, in *L'identità geografico-storica della Valdinievole*, (Atti del Convegno, Buggiano, 24 giugno 1995), Buggiano, 1996, pp. 183-203 e R. Pescagliani Monti, *Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole tra il 1113 e il 1250*, in C. Violante, A. Spicciani (a cura di), *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, (Atti del Convegno, Pescia, 23-25 ottobre 1986), Pisa, Ets, 1995, pp. 57-87, in part. p. 84, n. 68.

²⁹ Cfr. Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., p. 353 e soprattutto Id., *Aspetti socio-economici della Valdinievole*, cit., p. 286: «forse i da Buggiano, più di qualunque altro signore del loro livello sociale nella diocesi, avevano in mente qualche tipo di signoria rurale indipendente dalla città».

³⁰ Cfr. A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'*, cit., passim.

³¹ Cfr. M. Seghieri, S. Nelli (a cura di), *Le pergamene di Vivinaia*, cit., n. 25.

³² Prendiamo come spartiacque il 1250, l'anno della morte di Federico II: da quella data infatti i comuni rurali sembrano ormai essersi appropriati di tutto il complesso dei diritti pubblici esercitati in precedenza insieme ai signori, e il comune di Lucca cominciò ad inviare regolarmente Vicari, a cui spettava esclusivamente, almeno in teoria, l'alta giustizia, ma che si pronunciavano anche su vertenze patrimoniali, su tutto ciò cfr. il recente A. M. Onori, *Il Comune di Lucca e le Vicarie nei secoli XIII e XIV*, cit., pp. 44-48, 146-152.

³³ Cfr. A. Spicciani, *Le istituzioni pievane e parrocchiali della Valdinievole*, cit., pp. 182-183.

³⁴ Cfr. A. Spicciani, *Un testimoniale del 1215 sul Padule di Fucecchio*, cit., passim.

³⁵ Cfr. ASF, Diplomatico, Comunità di Massa, 1234 ago. 14, citato anche in R. Pescagliani Monti, *Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole*, cit., p. 84, n. 68.

(probabilmente coincidente con la curia signorile), il contenzioso vide di fronte l'abbazia di Buggiano e un uomo di Massa Buggianese. Per quanto riguarda le attestazioni per così dire indirette abbiamo due documenti del 1191 e del 1208 nei quali la pena prevista per gli inadempienti ai dispositivi contrattuali doveva essere stabilita rispettivamente dai consoli e dal podestà di Buggiano³⁶.

Una testimonianza resa da un uomo di Buggiano nel 1215 davanti all'arciprete della chiesa pistoiese, nell'ambito della lite già ricordata tra l'abbazia di Santa Maria di Buggiano e cinque uomini di Montevettolini per diritti di pesca nel padule (all'altezza dell'attuale Castelmartini), ci informa che alcuni anni prima lo stesso teste, insieme ad un tale Benvenuto «pro abbazia ceperunt ibi quendam de Larciano furantem inde ingegnora et pisces, et reduxerunt eum captum ad abbatiam»³⁷. In questo caso la nozione di *districtabiles* non si limitava a quella di residenza entro un certo distretto signorile ma abbracciava chiunque, anche se appartenente ad un'altra comunità, avesse compiuto un reato all'interno della «curia de Bugiano» (Larciano, la località da cui proveniva il ladro, era, almeno fino al 1226, sotto la *districtio* dei conti Guidi)³⁸.

In un'inchiesta svoltasi a Lucca il 28 febbraio 1231, un notaio di Buggiano testimoniò di aver visto il castellano imperiale di San Miniato condannare al taglio della gamba tre *malefactores*, tra i quali un uomo di Massa Buggianese e uno residente in Buggiano (al quale venne pure tagliata la mano), autori di crimini non meglio specificati³⁹.

Per concludere, per le aree di Vivinaia e soprattutto di Buggiano, siamo di fronte ad un pluralismo giudiziario, nel quale, dalla seconda metà del secolo XII, si affiancavano come giurisdicenti nelle cause civili i *domini loci* (i signori da Buggiano e la loro abbazia), delegati pontifici, giudici imperiali, *boni homines* e consoli dei comuni di castello. In

³⁶ Cfr. E. Coturri, Buggiano, in R. Nelli, G. Pinto (a cura di), *I Comuni medievali della Provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale*, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2006, pp. 43-55, in part. p. 51 (il saggio è stato originariamente pubblicato nel 1988).

³⁷ Cfr. A. Spicciani, *Un testimoniale del 1215 sul Padule di Fucecchio*, cit., p. 195, n. 38.

³⁸ Cfr. G. Berti, Larciano, in R. Nelli, G. Pinto (a cura di), *I Comuni medievali della Provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale*, cit., pp. 89-99 (originariamente pubblicato nel 1987); G. Francesconi, *Una scrittura di censi e diritti del Comune di Pistoia. La Comunità di Larciano dal dominio signorile dei Guidi a quello cittadino*, in «Buletto Storico Pistoiese», CVI (2004), pp. 9-62, in part. p. 15, n. 19.

³⁹ Cfr. R. Pescaglino Monti, *Le vicende politiche e istituzionali*, cit., p. 83.

materia criminale invece, almeno fino alla morte di Federico II, accanto ai gastaldi e agli agenti signorili, operavano castellani, vicari e scarioni imperiali. L'Impero infatti in età sveva – giusta la recente e innovativa tesi di Alessio Fiore – soprattutto dopo la disfatta di Legnano del 1176, si era imposto in molte zone rurali dell'Italia centrale (Toscana, Umbria e Marche) con un forte e capillare potere giurisdizionale di qualità signorile⁴⁰. L'Impero si presentava dunque in ambito locale in una veste finora inedita, mutuando dall'aristocrazia linguaggi politici e prassi giurisdizionali, convivendo gomito a gomito con i *domini loci*, soprattutto con quelli di impianto zonale⁴¹. Atti di giustizia rapida e sommaria, condanne ed esecuzioni esemplari caratterizzavano perlopiù le procedure giudiziarie, con una progressiva recrudescenza delle pene dalla fine del secolo XII, come ha potuto constatare anche François Menant per la Lombardia orientale⁴².

2.3 - Il caso pesciatino

Anche per il caso pesciatino disponiamo di poche informazioni. Tra le zone meglio documentate della valle, il centro di Pescia – sorto da un processo di costruzione politica così dinamico e vivace – era una terra di tanti signori e di nessuno dove, dopo la morte dell'ultimo dei Cadolingi, convivevano e stentavano a ritagliarsi uno spazio esclusivo vescovo, funzionari regi, piccoli aristocratici e comune locale⁴³.

⁴⁰ Cfr. A. Fiore, *L'Impero come signore: istituzioni e pratiche di potere nell'Italia del XII secolo*, in «Storica», X, 30 (2004), pp. 31-60. Cfr. anche Id., *La dimensione locale del potere imperiale. Assetti istituzionali e linguaggi politici nel Regno d'Italia (1177-1197)*, in «Rivista Storica Italiana», CXXII (2010), pp. 1088-1120; per l'area umbro-marchigiana cfr. Id., *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Spoleto, Cisam, 2010, pp. 54-65; 113-130; 215-218.

⁴¹ Per la distinzione tra famiglie puntuali, titolari di un solo castello (o al massimo di un paio) e famiglie zonali, capaci di coordinare un gran numero di villaggi e di centri incastellati, «legando magari il proprio nome a un vasto settore del territorio rurale», cfr. P. Cammarosano, *La nobiltà senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII*, in *Il ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, (Atti del I Convegno, Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa, 1981, pp. 223-256, in part. p. 232.

⁴² Cfr. F. Menant, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 444-445.

⁴³ L'ultimo conte cadolingio, Ugolino III, in punto di morte nel 1113, oltre a vari lasciti, cedette per testamento al vescovo di Lucca i $\frac{3}{4}$ del castello di Bareglia, ormai definito di Pescia (cfr. sull'eredità dell'ultimo Cadolingio Pescaglino Monti, 1986 passim). La rimanente porzione sarebbe rimasta alla vedova Cecilia, fino a che non si fosse risposata (cosa che in realtà avvenne, poco prima del 1120, quando si unì in seconde nozze con Tancredi Bernardo Nontigiova, membro della famiglia degli Alberti, cfr., M. L. Ceccarelli Lemut, *I conti Alberti in Valdinievole*, cit., pp. 32-33). Nel 1119 il vescovo si premurò di consolidare il suo potere su Pescia chiedendo un formale giuramento di fedeltà ai pesciatini: essi si impegnarono a impedire che nessuna persona contrastasse al vescovo il possesso dei $\frac{3}{4}$ del castello e a fornire in caso di pericolo il proprio aiuto militare (AAL, Liber +, c. 46r, cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, p. 59).

Anche se nella prima metà del secolo XII sembra configurarsi una signoria territoriale coordinata dal vescovo lucchese attraverso i suoi funzionari variamente denominati *vicecomites*, *gastaldi*, *scarii*⁴⁴, negli stessi decenni centrali del secolo, come hanno segnalato opportunamente Andrea Puglia e Amleto Spicciani, la comunità dei Pesciatini cominciò ad organizzarsi politicamente dando vita ad un informale «ceto dirigente interno, che espresse sia dei magistrati, i *consules*, sia delle personalità di spicco, che nei documenti vengono detti *boni homines* ed ebbero il ruolo di testimoni e garanti delle transazioni patrimoniali e delle risoluzioni delle liti»⁴⁵.

Esemplare a questo riguardo un documento, regestato dal Galeotti, del 1163. Essendo sorta una lite tra Plebano da Pescia, titolare della pieve del luogo e l'anno successivo vescovo di Lucca su nomina federiciana, e un tale Gherardino d'Arrigo da una parte e Rustichello di Pandolfino dall'altra, essi decisero di affidarne la risoluzione a un *bonus homo* del luogo, un certo Ventura di Ripancanna (personaggio che dieci anni prima aveva presenziato come testimone in un atto vescovile)⁴⁶. Ventura, dopo aver emesso la sentenza, pose un banno di 400 soldi per i contravventori «sub pena de illo domino, qui Piscia dominetur»⁴⁷. Intervenero a questo punto i quattro consoli di Pescia i quali ordinarono perentoriamente a Rustichello di rispettare la sentenza⁴⁸.

A questo bel documento possiamo aggiungerne un altro, ben noto, del 1164, appena un anno dopo, nel quale nella curia regia o imperiale di Pescia, il gastaldo Ugo del fu Enrico – rappresentante dello *scarius* Pagano del fu Rollando, che agiva in nome dell'imperatore, do-

⁴⁴ Come sostiene opportunamente Andrea Puglia «sfruttando il vuoto istituzionale e l'assenza di una signoria da parte di famiglie locali [...] il presule lucchese [...] incentrò sull'area pesciatina un distretto signorile basato su un proprio centro amministrativo (curia) e dei funzionari, organizzati gerarchicamente (vicecomites, gastaldi, scarii)» cfr. *ivi*, p. 59. Vediamo questa curia in funzione in tre occasioni. Nel 1153 il vescovo Gregorio conferma una permuta tra «gl'homini della corte di Pescia» e l'ospedale di Altopascio, alla presenza di tre «castaldi» e di due «scarioni» della «curia di Pescia» e di un personaggio locale non altrimenti titolato, di nome «Ventura di Ripancanna», cfr. Associazione Amici di Pescia (a cura di), *Memorie di Pescia raccolte da Francesco di Ottavio Galeotti*, 1659, Pescia, 1999, p. 30. Nel 1155 uno dei gastaldi sopra menzionati, inviato dallo stesso vescovo Gregorio, risolve una lite per alcuni pezzi di terra posti presso la pieve di San Piero in Campo, *ivi*.

⁴⁵ Cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., p. 60.

⁴⁶ Cfr. Associazione Amici di Pescia (a cura di), *Memorie di Pescia*, cit., p. 31.

⁴⁷ *Ivi*.

⁴⁸ *Ivi* e A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., p. 61.

minus della detta curia – investì un tale di un pezzo di terra, alla presenza di *boni homines* del luogo.

Per quanto non debba essere trascurata e disconosciuta l'incidenza dell'Impero – che come abbiamo visto si era imposto in Valdinievole e altrove come attore politico di grande rilievo, accanto, se non sopra, i locali *domini loci* – l'elemento di continuità era rappresentato dai *boni homines*, i quali, dalla metà del secolo XII, «a livello locale furono la parte fondamentale dell'esercizio del potere della comunità rurale»⁴⁹, in questa fase di grande sperimentazione politica e di intreccio giurisdizionale⁵⁰.

Con ogni verosimiglianza è alla loro consulenza, alla loro intercessione, alla loro conoscenza dei territori, degli assetti patrimoniali e del tessuto sociale che le decisioni dei giudici (che fossero scarioni del vescovo, visconti imperiali poco importa) si ispiravano, quando non furono proprio gli stessi *boni homines* ad essere chiamati a dirimere le controversie in prima persona in qualità di *amicabiles arbitratore*⁵¹.

2.4 - La Valdinievole orientale: Montecatini e Monsummano

Finora abbiamo analizzato la parte occidentale e in parte quella centrale della valle: come funzionavano le cose nella Valdinievole orientale, in particolare a Montecatini e a Monsummano al confine con il *comitatus* di Pistoia?

⁴⁹ Ivi, p. 62.

⁵⁰ Cfr. A. Spicciani, *Un accordo arbitrale del 1237 tra il vescovo e il comune di Pescia. Contributi per un programma di ricerca*, in *Gli statuti medievali dei comuni della Valdinievole*, (Atti del Convegno, Buggiano, 28 giugno 1997), Buggiano, 1998, pp. 85-112, p. 99: «il rapporto tra possessi e diritti episcopali, presenza di una distrettuazione imperiale, che sembrerebbe autonoma (almeno quando appare un conte) e il Comune pesciatino, non sono chiari, né sufficientemente studiati», e p. 105: «era dunque presente a Pescia un intreccio di poteri, che si disponevano in senso gerarchico e insieme interferivano l'uno sull'altro secondo una tipica struttura medioevale che oggi – specialmente in Italia – si ripropone vivacemente in modo analogo».

⁵¹ Si applicherebbe pertanto all'area pesciatina (e anche alle altre zone della Valdinievole) un modello elaborato da Chris Wickham per la zona del Chianti, Cfr. Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., p. 394: «Si deve presumere che ci si basasse principalmente su accordi privati: gli arbitri locali [...] presumibilmente operavano nello stesso modo anche nei confronti dei loro vicini, i contadini, che disputavano per i confini tra possedimenti o per il mancato rimborso di un debito, lasciando – si potrebbe pensare – soltanto i casi di giustizia 'criminale' (per esempio furto, adulterio o ferimento) ai tribunali signorili. Questo ambiente deve aver conferito una grande autorità locale a tali arbitri, i *boni homines* [...]. Furono questi *boni homines*, piuttosto che i loro superiori maggiormente militarizzati, a gestire realmente le società locali in quasi tutta la Toscana. Molto probabilmente, però, furono gli stessi a curare l'amministrazione quotidiana della giustizia signorile, e sicuramente erano loro a controllare i comuni rurali»

I castelli di Montecatini e Monsummano – fin dalla fine del secolo XI per il primo, e dal 1130 per il secondo – si trovavano in una situazione di condominio signorile: Montecatini per tutto il secolo XII era divisa tra il vescovo di Lucca (che ne deteneva la quota di 1/6 o forse di più) i signori da Maona e i *domini* da Montecatini (forse un ramo di questi ultimi)⁵². Monsummano invece era divisa a metà tra il vescovo e gli Alberti. Cosa significava possedere una quota di un castello? Come si traducevano queste situazioni di condominio nel concreto funzionamento del potere?

Per quanto le fonti non ci consentano di rispondere esaustivamente ai quesiti precedenti, almeno per il caso di Montecatini possiamo formulare alcune ipotesi. Relativamente a questo castello i vescovi lucchesi fecero compilare tra la fine del secolo XI e l'inizio del XIII una serie di inventari di *fideles* e *tenitores*⁵³. Non potendo entrare nel dettaglio – visto e considerato che comunque tale fonte è stata analizzata minuziosamente da Amleto Spicciani una ventina di anni fa – possiamo ipotizzare che questi inventari andassero ben al di là di una mera ricognizione patrimoniale. La precisione con la quale venivano nominati i *fideles* e i *tenitores*, la curiosa menzione, in un'inchiesta del 1192, di una separazione fisica e spaziale all'interno della chiesa pievana di Montecatini tra i *fideles* vescovili e gli altri abitanti del castello, e il confronto con un caso lunigianese di condominio vescovile e laico praticamente coevo⁵⁴, lascerebbero pensare ad un tentativo di definire con chiarezza chi fossero i *districtabiles* del vescovo, cioè gli uomini

⁵² Cfr. A. Spicciani, *I possedimenti del vescovo di Lucca a Montecatini tra il secolo XI e il XIII*, in Id., *Benefici livelli feudali. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Toscana medioevale*, cit., pp. 167-220, in part. pp. 179-183.

⁵³ Ivi, pp. 183 ss.

⁵⁴ L'area lunigianese ha tuttavia una vocazione e una terminologia signorili molto più spiccate e inoltre il vescovo di Luni aveva una forza contrattuale maggiore rispetto al suo collega lucchese, una forza che gli permetteva di inquadrare e disciplinare in maniera serratamente feudale le aristocrazie del territorio. Il caso cui ho alluso nel testo è il seguente: nei primi anni '60 del secolo XII i signori di Burcione (una stirpe aristocratica della zona) e un ramo dei signori di Buggiano donarono al vescovo di Luni un poggio in una località chiamata Castiglione «quod est desubter Brinam», che fu loro retrocesso «iure feudi». Fu progettata quindi l'edificazione di un castello e nell'occasione fu chiarita l'organizzazione signorile della futura fortificazione. Riassumendo, sia il vescovo che i signori avevano i propri castellani o dipendenti, sui quali avevano diritti di districtio. Accanto alla potestà che i due condomini esercitavano sui propri uomini esisteva pure «una organizzazione comunale su base territoriale rappresentata dal console ipsius loci», cfr. M. Nobili, *I signori di Buggiano in Lunigiana, in Signori e feudatari nella Valdinievole*, cit., pp. 133-157, in part. p. 152.

(fossero possessori locali o rustici) sui quali si esercitava la signoria vescovile. Altri interventi del vescovo lucchese nella Valdinievole orientale in quel periodo di grande fermento politico che furono i decenni a cavallo tra XII e XIII secolo⁵⁵, sembrerebbero confermare la natura di queste ricognizioni; esse si configurerebbero quindi come una sorta di inventario del residuo spazio signorile del vescovo, che si andava sempre più assottogliando, sotto le spinte molteplici di un comune locale in crescita e dei due comuni urbani di Lucca e di Pistoia, i cui scontri avevano come teatro proprio l'area tra Montecatini e Monsummano⁵⁶, senza considerare la 'variabile impazzita' degli Alberti, ormai comunque nella loro fase crepuscolare.

Di fronte a questa progressiva (e in parte originaria) frammentazione politica e sociale, l'elemento istituzionale capace di garantire territorialità alla giurisdizione era il nascente comune di castello.

3. Due *enclaves* signorili del Duecento: Collodi e Sorico

Dalla fine del secolo XII, all'interno di un quadro politico che vide avidendarsi nella Valdinievole, a seconda dei rapporti di forza, giudici o vicari lucchesi e visconti, vicari, *iudices* e gastaldi imperiali⁵⁷, si inserirono le dominazioni signorili di due famiglie cittadine lucchesi, i Castagnacci sul distretto di Collodi (località incastellata forse su loro iniziativa verso la fine del secolo XII)⁵⁸ e su quello di Veneri, dal 1196 al 1258

⁵⁵ Nel 1204 il vescovo di Lucca Roberto stipulò un patto di alleanza con una compagnia militare di Monsummano e ingiunse dal castello di Montecatini a Guido Borgognone (della famiglia degli Alberti) di addivenire ad un accomodamento circa la divisione dei diritti su Monsummano. Sul clima politico teso nell'area tra Montecatini e Monsummano tra fine secolo XII e i primi del successivo, sul conflitto tra Pistoia e Montecatini, sullo schieramento degli Alberti dalla parte di Pistoia, cfr. M. L. Ceccarelli Lemut, *I conti Alberti in Valdinievole*, pp. 36-38. Cfr. anche A. Spicciati, *Un testimoniale del 1215 sul Padule di Fucecchio*, cit., p. 190.

⁵⁶ A Monsummano, dove vigea un condominio tra vescovo e Alberti fin dal 1130, la presa dei rispettivi signori andò allentandosi nei primi decenni del secolo XIII: nel 1230 i consoli di Monsummano delegarono una causa tra un uomo di Monsummano e uno di Montecatini al podestà di Lucca, cfr. A Meyer (a cura di), *Ser Ciabattus: imbreviature lucchesi del Duecento*, regesti, vol. 1, Lucca, Istituto Storico Lucchese, 2005, C 308, p. 343, 1230 sett. 19.

⁵⁷ Cfr. per uno sguardo d'insieme F. oppl, *Gli imperatori svevi e la Valdinievole*, in C. Violante, A. Spicciati (a cura di), *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, cit., pp. 1-17 e R. Pescagliani Monti, *Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole*, cit., passim.

⁵⁸ Cfr. R. Pescagliani Monti, *Le vicende del castello di Collodi dalle origini alla metà del XIII secolo*, in *I castelli in Valdinievole*, (Atti del Convegno, Buggiano, giugno 1989), Buggiano, 1990, pp. 47-87, in part. p. 62, n. 31 in cui viene segnalato un documento del 1198 rogato nel castello di Collodi e conservato nell'Archivio di Stato di Siena.

(e oltre) e i da Poggio sul castello e comune di Sorico dal 1283 al 1314. In entrambi i casi si tratta di vere e proprie signorie territoriali, pur essendo il relativo distretto di piccole dimensioni, ma inserite ormai in un contesto politico egemonizzato dai comuni rurali, dall'impero e dal comune lucchese e caratterizzato quindi da una circolarità di esperienze di governo e di prassi giudiziarie ormai condivise: città e campagna si avviavano di nuovo alla condivisione dei medesimi linguaggi politici.

3.1 - Collodi e la famiglia di Ghiandone

Il 1° novembre 1196 l'imperatore Enrico VI concesse in feudo a Ghiandone, un suo fedele lucchese, il piviere di Villa Basilica con tutte le ville dipendenti, nonché «locum seu terram sancti Quirici ad Venerem, Collodi cum hominibus qui fuerunt de Debbia», con relativi «bannis, placitis, districtu, fodro, terris cultis et incultis, usibus» e tutti gli altri diritti così come li aveva esercitati il fu conte Ugolino, cioè l'ultimo dei Cadolingi morto nel 1113⁵⁹. Tutto ciò nonostante il distretto di Villa Basilica fosse stato ceduto dal marchese Corrado nel 1121 «ad proprietatem» al vescovato di Lucca con «districto et placito et fodro atque [omni iure] quod imperio et prefato marchioni pertinere videbantur»⁶⁰. Quest'atto rientrò nella politica di recupero e libera disposizione da parte degli Svevi di diritti e giurisdizioni pubbliche sparse nei vari *comitatus*. Nel 1204 infatti, in un periodo di relativa debolezza del potere imperiale, il vescovo fu reinvestito del piviere di Villa Basilica dal podestà lucchese Inghiramo da Montemagno «quod Villa Basirica, Pariana, Boellium atque Colognora cum eorum pertinentiis et hominibus quantum ad placitum et districtum et iurisdictionem et in quibusdam redditibus de iure erant et pertinebant ad Lucanum episcopatum et quod dominus imperator ei predicta abstulit quando terram et iurisdictionem civitati abstulit»⁶¹, con chiaro riferimento all'infeudazione a Ghiandone del 1196. Tutto ciò senza considerare che un secolo prima, come abbiamo visto in precedenza, gli abitanti del piviere erano

⁵⁹ Ivi, pp. 53-55.

⁶⁰ Ivi, p. 54.

⁶¹ Ivi, p. 58.

stati esentati dal *placitum* comitale e autorizzati a gestire in proprio l'amministrazione della bassa e in parte dell'alta giustizia⁶².

I discendenti di Ghiandone – identificati dalla Pescaglino Monti con la famiglia ghibellina dei Castagnacci, residenti in Borgo San Frediano – depauperati del distretto di Villa Basilica, rimasero tuttavia signori di Veneri e Collodi almeno fino alla seconda metà del secolo XIII: il 30 gennaio 1258 infatti furono resi noti i nomi dei magistrati del comune di Collodi per l'anno corrente, eletti «per dominum Laçarium q. Lamfranchi Gerardini [il pronipote di Ghiandone], ad quem spectat et cuius est iurisdictione dicte terre». I suddetti ufficiali sarebbero rimasti in carica per un anno, «et tantum plus et minus quantum eidem domino Laçario placuerit», il quale avrebbe avuto il potere di rimuoverli dalla carica «quandocumque ei placuerit remove et alium et alios eligere et ponere ad suam voluntatem». I magistrati avrebbero governato «ad honorem Dei et honorem et bonum et salutatem persone predicti domini Laçarii et sue iurisdictionis», impegnandosi affinché nessuno agisse «contra honorem persone dicti domini Laçarii vel diminutionem seu iurisdictionis aut reddituum et ad honorem et bonum statum et salutatem comunis Collodi»⁶³.

Ancora nella seconda metà del secolo XIII quindi la località di Collodi, giusta l'interpretazione della Pescaglino Monti, sarebbe stata «svincolata dall'autorità di Lucca, essendo sempre sotto la giurisdizione del suo *dominus loci*⁶⁴. Le conclusioni della studiosa sono in parte condivisibili, anche se l'analisi della documentazione superstite permette di sfumare leggermente il quadro e di restituire l'immagine di un *dominatus loci* molto permeabile da un punto di vista giurisdizionale, aperto alle interferenze dell'impero, del comune di Lucca e delle vicine comunità locali.

Due documenti del 1217 e uno del 1218 ci consentono infatti (cosa assai rara per il secolo precedente) di entrare nei meccanismi di funzionamento del tribunale signorile.

⁶² Cfr. supra n. 18.

⁶³ Cfr. Cfr. AAL, *Libri antichi*, 1, cc. 48v-49r, 1258 gen. 30, pubblicato in R. Pescaglino Monti, *Le vicende del castello di Collodi*, Appendice prima, pp. 75-76.

⁶⁴ Ivi, p. 61.

Nei primi due casi i gastaldi di Gerardino del fu Ghiandone, sentenziano in favore dell'abbazia di Pozzeveri per alcuni terreni posti in Veneri e Collodi (nel primo caso, la parte in causa è Guido del fu Bambello, identificabile con ogni probabilità con quel «Guidonem Banbelli castaldionem ad ius reddendum» nel 1258)⁶⁵. In entrambe le occasioni, le procedure (anche nel formulario) sono analoghe a quelle adottate nei tribunali cittadini (verifica degli *instrumenta* portati in giudizio da ambo le parti etc.)⁶⁶ e i due differenti gastaldi sono sempre affiancati e consigliati da Enrico del fu Bellone («habito et recepto consilio Henrici iudicis q. Bellonis de Piscia»), membro di una famiglia del ceto dirigente del comune di Pescia⁶⁷.

Nel caso giudiziario del 1218 il signore di Collodi, Gerardino del fu Ghiandone agisce in prima persona: questi, «per illam iurisdictionem et districtum quam habet de suprascriptis terris a Romano Imperio et imperatore», immise in possesso un tale Bandino dei beni di un certo Lunardo per un valore di dieci lire, «pro mendo sive extimatio-
ne unius equi quem idem Lunardus interfecit»⁶⁸. Il giudizio si tenne a Lucca, nella casa di un certo Buiamonte. Sappiamo inoltre che la causa era stata in precedenza, forse quattro anni prima, discussa davanti a Guido Conte, podestà di Lucca⁶⁹.

Nonostante sia stato sostenuto giustamente dalla precedente e recente storiografia che «su più fronti, sia ecclesiastico che politico, sembra essersi ripetuto il tentativo di rendere autonomo dal controllo di altri questo lembo di terra»⁷⁰, alcuni indizi spingono a considerare

⁶⁵ Cfr. ACL, M42, 1217 nov. 7, sulla menzione del gastaldo Guido di Bambello cfr. il doc. cit. a n. 58.

⁶⁶ Cfr. ACL, V150: «quam litem legitime ventilatam et cognitam, inspectis omnibus et causa cognita et visis instrumentis».

⁶⁷ Cfr. A. Spicciani, *Un accordo arbitrare*, cit., p. 108 e A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., p. 72: nell'atto di sottomissione di Pescia al re Giovanni nel 1331 *dominus* Francesco de Bellonibus è, insieme ad un Garzoni, procuratore e sindaco del comune.

⁶⁸ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Spedale di S. Luca, 1218 mar. 11.

⁶⁹ Sappiamo che Guido Conte era podestà di Lucca nel 1214, cfr. ASL, *Diplomatico*, S. Giustina, 1214 mag. 31.

⁷⁰ Cfr. T. Lunardini, *Collodi, storia e territorio*, in A. M. Onori (a cura di), *Collodi. Arte, devozione, identità*, S. Gimignano, Nidiaci, 2011, pp. 27-45, in part. p. 36: l'autrice si riferisce ad una bolla di Innocenzo IV conservata nell'archivio parrocchiale di Montecarlo, nel quale fu decretata l'esenzione del clero della pieve di San Piero in Campo (chiesa battesimale di riferimento degli abitanti di Veneri e Collodi) dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano, in questo caso il vescovo di Lucca.

l'area di Collodi tutt'altro che impermeabile a poteri esterni (che fossero l'imperatore⁷¹, il comune di Lucca o quello pesciatino)⁷².

In fondo la stessa fisionomia sociale dei Castagnacci, i loro legami familiari a largo raggio, il loro impegno in attività legate alla mercatura, il loro stretto inserimento nella rete feudale e nell'entourage imperiali come *vicecomites*, e la loro simultanea appartenenza alla classe dirigente cittadina facevano del *dominatus loci* di Collodi una realtà politica tutt'altro che isolata, piuttosto un'area nella quale dovettero “incontrarsi” spesso sul piano giurisdizionale le autorità comunali lucchesi e i giudici imperiali⁷³.

3.2 - *Il castello di Sorico e i da Poggio*

Il coinvolgimento della famiglia cittadina lucchese dei da Poggio – sulla quale manca uno studio d'insieme⁷⁴ – nelle vicende della nostra

⁷¹ Non bisogna dimenticare che negli anni '20 del secolo XIII Lazzaro del fu Genovese da Pescia, nominato visconte di Valdinievole da Everardo di Estat, castellano imperiale di San Miniato, aveva visto impiccare un uomo di Collodi, in nome del duca Rinaldo legato di Federico II in Toscana, cfr. ACL, LL, 6, cc. 14r-24v, su cui cfr. Pescagliani Monti, *Le vicende*, pp. 59-60.

⁷² Cfr. ad esempio ASL, *Diplomatico*, Certosa, 1244 dic. 31. Guglielmo Conte, cittadino lucchese, «rector et potestas comunis et hominum Sancti Ianuarii [località di San Gennaro, al confine occidentale della Valdinievole, un tempo sotto la signoria dei *domini* di Porcari] per licentiam et arbitrium et potestatem et ex plena auctoritate sibi data a comuni et consilio et singulis hominibus» di S. Gennaro «occasione guerre seu inimicitie que erat vel fuit inter comune et homines de Collodio ex parte una et comune et homines de Sancto Ianuario ex parte altera» stabilì che gli uomini del comune di Collodi dovessero pagare 25 lire a Moricone di S. Gennaro «pro mendo dapnorum et guastorum» che costui aveva subito in occasione appunto della guerra intercorsa tra i due comuni e in particolare per l'omicidio di Corradino, figlio del detto Moricone, e che gli uomini di S. Gennaro avrebbero dovuto risarcire dei danni Gerardo e i suoi eredi, residenti in Collodi «tantum quantum ipse probaverit per duos bonos testes in curia S. Alexandri de Luca [sede della Curia de' Foretani, cioè il tribunale deputato alla risoluzione delle liti degli uomini del contado]». Da notare che Guglielmo Conte, podestà di S. Gennaro e cittadino di Lucca era probabilmente parente di quel Guido Conte, podestà di Lucca, davanti al quale era stata discussa nel 1214 la causa per uccisione di un cavallo tra due uomini di Collodi, cfr. *supra* testo corrispondente a nn. ?

⁷³ Sulla vigilanza e il controllo esercitati dalle magistrature cittadine sulle *eclaves* signorili del contado cfr. un bell'esempio veronese della prima età comunale in A. Castagnetti, 'Ut nullus incipiat bedificare forticium'. *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, p. 31: nel 1182 il podestà veronese si recò nella località di Zevio per assicurarsi che i suoi abitanti rispettassero i diritti signorili (di placito etc.) della famiglia capitaneale dei da Lendinara ma al contempo per ammonire «i signori a frenare le pretese dei loro ufficiali affinché non fosse richiesto alla popolazione più di quanto dovuto» e per constatare «personalmente che il placito si svolgesse in forme, per così dire, legali da parte dei signori e che l'ospitalità, *pastum et receptum*, fosse fornita quiete et plane dagli abitanti». Interessante anche un caso del contado milanese della metà circa del secolo XIII, in piena età comunale quindi: il podestà, di nomina signorile, della località di Origgio (sottoposta al monastero di S. Ambrogio) emise nel 1248 una sentenza nel Broletto del Comune di Milano affiancato da due iurisperiti; «ciò che dimostra», commenta Rosario Romeo, «come questa giurisdizione feudale fosse organicamente inserita nella complessa struttura dell'ordinamento giudiziario comunale», cfr. R. Romeo, *La signoria dell'abate*, cit., p. 362.

⁷⁴ Forse originaria della Versilia; sulle sue origini cfr. R. Savigni, Episcopato e società cittadina, cit., p. 569; sulla loro attività commerciale e finanziaria nel Duecento cfr. A. Poloni, *Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale*, Pisa, Plus, 2009, p. 30, 65, n. 18, p. 73, 151, 154, 170, 186, 187, 190,

valle risaliva a prima del 1262: in quell'anno infatti verteva una causa tra Aldizo da Poggio ed altri associati da una parte e il vasto gruppo familiare dei signori da Buggiano dall'altra, circa la riscossione dei pedaggi nel territorio di Buggiano, che Aldizo e soci ritenevano di aver acquistato dal comune di Lucca. La causa fu vinta dai signori di Buggiano in virtù del lungo possesso confermato dalla *publica fama*⁷⁵.

A parte questa breve parentesi, bisogna attendere ancora un ventennio prima di ritrovare i da Poggio in Valdinievole, questa volta a nord di Pescia. Nel 1283 infatti i fratelli Arrigo e Orlandino figli del fu Tegrino di Ranuccio da Poggio, cittadini lucchesi, acquistarono per 3500 lire da Filippo del fu Triciaveglia, membro della famiglia dei signori da Buggiano, «iura et actiones et ractiones» che a lui competevano «ad usus et contra comune seu collegium vel castrum et homines et singulares personas comunis seu castri de Sorico Vallis Nebule et in ipso comuni seu collegio vel castro cassaro et podio cum domibus muris munitionibus et omnibus hedificiis suis et pertinentiis et iurisdictione et patronatu et potestaria seu regimine dicti castri vel comunis seu terre» insieme con terre colte e incolte, vigne, oliveti, boschi, sterpeti, corsi d'acqua etc. «tam in plano quam in monte» che competono al detto castello e comune di Sorico specificando pure i «reddita» (in grano, olio e vino) che gli uomini del castello dovevano ogni anno collettivamente versare al signore. I proventi delle condanne dovevano essere ripartiti a metà tra signore e comunità: «pro medietate et de medietate et in medietate condepnationum et bannorum dicti comunis et in totali placito et districtu iurisdictione patronatu et potestaria et regimine» che spettavano ai signori nel detto comune e castello⁷⁶.

La volontà di radicarsi nell'area è testimoniata da acquisti (per somme a volte cospicue) di terre nel vicino Castellare Ubaldi e nel

199, 208; sui da Poggio nei primi del Trecento cfr. L. Green, *Castruccio Castracani. A study on the origins and character of a fourteenth-century Italian despotism*, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 27, 38, 44, 52, 75, 86-89, 93-96, 100-106.

⁷⁵ Cfr. R. Pescagli Montì, *Nobiltà e istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 255-256 e A. Spicciani, *La signoria dei 'da Buggiano' e dei 'da Maona'*, pp. 312-314: il documento era stato pubblicato in appendice alla primitiva versione del saggio Id., *Una signoria rurale nel contado lucchese del secolo XII: i 'da Buggiano' e i 'da Maona'*, in *Signori e feudatari nella Valdinievole*, pp. 43-76, il documento è alle pp. 73-76.

⁷⁶ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Archivio dei notari, 1283 giu. 21: nel documento si parla di «homines dicti loci et terre».

Campo di Pescia tra 1284 e 1294⁷⁷. Soltanto nel 1314 Vanne figlio di Arrigo da Poggio, uno dei fratelli sopra menzionati, all'interno di una grossa vendita cedette a Vanne di Dato, cittadino lucchese, oltre ai beni che aveva in Uzzano, Buggiano e Castellare Ubaldi «unum castrum muratum situm in Valle Nebula quod vocatur castrum Sorici cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis et adiacentiis et apparatus intra et extra et cum omnibus honoribus eiusdem castri»⁷⁸.

Questa massiccia alienazione non deve stupire; il possesso di un castello rientrava in strategie di affermazione politica e sociale mutevoli e poliedriche che potevano trovare altri canali e valvole di sfogo. Carocci faceva giustamente rilevare come spesso il possesso di un castello e dei relativi diritti signorili per una famiglia di origine cittadina costituiva solo un elemento, talvolta accessorio, per un prestigio sociale che per lo più veniva garantito dalla partecipazione alle magistrature cittadine o dall'attività mercantile e bancaria nelle piazze e nelle fiere internazionali⁷⁹. Non a caso troviamo i da Poggio nei primi decenni del secolo XIV come pubblici mercanti in Inghilterra, soci e amministratori della società dei Riccardi⁸⁰. Per queste famiglie, fare affari con principi, grandi dignitari e magari con lo stesso re d'Inghilterra rappresentava sicuramente una cassa di risonanza maggiore rispetto al possesso del *dominatus loci* di un piccolo castello del contado, sebbene non si debba ovviamente trascurare il prestigio che poteva derivare dal possesso di uomini e giurisdizioni signorili; questi centri fortificati inoltre si rivelarono spesso un'indispensabile risorsa nelle lotte di fazione che insanguinarono le città italiane del secolo XIII e oltre, se non addirittura un sicuro rifugio in caso di esilio⁸¹.

⁷⁷ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Archivio dei notari, 1284 gen. 28; 1292 nov. 3; 1294 set. 4.

⁷⁸ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Archivio dei notari, 1314 nov. 16.

⁷⁹ Cfr. S. Carocci, *I signori: il dibattito concettuale*, in J. A. Garcia de Cortazar y Ruiz de Aguirre (a cura di), *Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media*, (XXVIII Semana de Estudios Medievales, Estella 16-20 julio 2001), Pamplona, 2002, pp. 147-181, testo distribuito in formato digitale su <http://www.retimedievali.it>.

⁸⁰ Cfr. ASL, *Diplomatico* Archivio dei notari, 1309 feb. 21 ma vedi in generale A. Poloni, *Lucca nel Duecento*, cit., passim.

⁸¹ Non mancano nell'Italia comunale esempi di famiglie di tradizione mercantile o bancaria che integravano il loro prestigio con l'acquisizione di signorie nel contado. Per Siena si veda il caso dei Salimbeni che acquistarono la signoria su Tintinnano in Val d'Orcia nel 1274 (con tutti i diritti annessi, compreso il censo collettivo dovuto dalla comunità al signore) su cui cfr. O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 100; per i Piccolomini e la

Sfortunatamente su Sorico non abbiamo molte informazioni prima del 1283; esistevano una chiesa di San Prospero presso Sorico, e una chiesa di San Gregorio di Bovulo (a nord di Pescia), sui beni delle quali, nell'844 un ex gastaldo rivendicava diritti nel confronti della chiesa cittadina vescovile «sancti Domini et Salvatoris»⁸². Nel 1062 il vescovo Anselmo I (papa col nome di Alessandro II) cedette ai da Buggiano terre, decime e offerte di molte pievi e chiese valdinievole, tra cui la metà delle terre e offerte della chiesa di San Prospero presso Sorico⁸³.

Forse proprio ai signori da Buggiano si deve l'incastellamento del sito⁸⁴. Tuttavia da una concessione feudale del vescovo Roberto del 1224 sappiamo che i signori di Uzzano, Vivinaria e Montechiari «antiquitus» erano soliti riscuotere la metà di tutte le decime «in terra et hominibus de Sorico»⁸⁵.

Probabilmente nel secolo XII avanzato la comunità di Sorico, analogamente ad altri centri della Valdinievole si era costituita in comune, e si era emancipata dal dominio signorile ma nel 1257 il consiglio comunale, con il consenso del suo podestà (un lucchese), a causa dei debiti in cui versava il comune, vendette per lire 1000, giusta il regesto di Galeotti, «henorem, iurisdictionem, et Signoriam, Merum Imperium» e «tutte le ragioni che la medesima aveva per conto di riscossione annua di grano, orzo, vino, olio» a Filippo di Soffredo da Castiglione, membro di una famiglia signorile imparentata con i da Buggiano⁸⁶. Un regesto del Galeotti di un documento del 1283 andato perduto (e conservato all'epoca nell'archivio privato della famiglia Mainardi, signori di Sorico dal secolo XIV) ci informa che Filippo di Soffredo, in data non precisata, aveva venduto a donna Avenante, cu-

loro tensione «fra terra e mercatura» cfr. R. Mucciarelli, *Piccolomini a Siena, XIII-XIV secolo. Ritratti possibili*, Pisa, Pacini, 2005, in part. pp. 211-359. Per il caso astigiano cfr. R. Bordone, Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto, in *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di R. Bordone e G. Sergi, Napoli, Gisem, 1995, pp.279-326. Sulle lotte di fazione a Lucca nella seconda metà del secolo XIII cfr. L. Green, *Castruccio Castracani*, cit., pp. 12-29.

⁸² Cfr. A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., p. 35, 40.

⁸³ Cfr. A. Spicciani, *Le istituzioni pievane e parrocchiali della Valdinievole*, cit., p. 182.

⁸⁴ Cfr. J. A. Quiros Castillo, *La Valdinievole nel medioevo. 'Incastellamento' e archeologia del potere nei secoli X-XII*, Pisa, Ets, 1999, pp. 141-149.

⁸⁵ Cfr. AAL, AD 50, 1224 set. 2, citata in R. Savigni, *Clero e ceti eminenti della Valdinievole nel secolo XIV: la documentazione lucchese*, in "La Valdinievole nel secolo XIV", (Atti del Convegno, Buggiano, 26 giugno 1999), Buggiano, 2000, p. 109, n. 75.

⁸⁶ Cfr. Associazione Amici di Pescia (a cura di), *Memorie di Pescia*, cit., pp. 40-41.

ratrice dei figli Filippo e Francesco del fu Trinciaveglie (da Buggiano) «la iurisdizione, e dominio di detta Terra di Sorico». Da qui poi la successiva vendita ai da Poggio di cui abbiamo parlato sopra⁸⁷.

Il passaggio dalla signoria di Filippo Trinciaveglie a quella dei fratelli da Poggio, non dovette tuttavia avvenire senza traumi all'interno della comunità. Così ci sembra di interpretare un documento registrato dal Galeotti, che abbiamo peraltro appena citato, secondo il quale nel 1283 «era nata lite tra Orlandino, et Arrigo fratelli [...] Messer Francesco, e Messer Filippo fratelli, e figli di Messer Trinciavella di Valdi Nievole da una parte, con alcuni di Serico [sic.] dall'altra»⁸⁸. Sembrerebbe di capire, nonostante la laconicità del documento, che la vendita di tutti i diritti e le giurisdizioni ai fratelli da Poggio fosse stata effettuata senza previa consultazione con la comunità di Sorico; da qui forse la protesta di alcuni uomini. Il malcontento inoltre dovette degenerare e sfociare in contrasti e violenze armate.

Il culmine della violenza fu raggiunto secondo noi, in occasione dell'omicidio di Guiduccio di Bernardino e Guerro di Salomone, «qui fuerunt interfecti in territorio dicte terre». Fu quindi aperta un'inchiesta⁸⁹, «inquisitio que fit ex offitio Bendini potestatis castris et terre Sorici in predicta terra pro nobilibus viris Orlandino et Arrigo germanis de Podio dominis dicti castris». La precisazione che il podestà dovesse inquisire pure «super omnibus culpis et excessibus facti occasione predicta per quemcumque personam et de omnibus suprascriptis» sembra confermare che l'inquisizione del 1283 sia da legare al documento perduto dello stesso anno registrato dal Galeotti, che abbiamo citato prima. I due omicidi, lungi dall'essere un episodio di violenza circoscritta, erano stati quindi perpetrati nell'ambito di un più generale tumulto o disordine scoppiato all'interno della comunità.

3.2.1 - *Il processo del 1283*

Nel 1283 furono quindi chiamati a deporre undici testimoni del

⁸⁷ Ivi, pp. 44-45.

⁸⁸ Ivi.

⁸⁹ Cfr. ASL, Archivio dei notari, 1283 ago. 4, doc. cit. in R. Savigni, *Clero e ceti eminenti della Valdinievole*, cit., p. 118, n. 111.

luogo i quali, sotto giuramento, raccontarono la loro versione dei fatti, con maggiore o minore grado di precisione.

Il primo fu Nerio di Aldobrandino abitante a Sorico il quale disse «quod audivit dici quod quidam pistoriensis» avesse ucciso i suddetti Guiduccio e Guerro e che quindi si tolse in seguito la vita in modo quasi spettacolare: egli infatti «interfecit se ipsum precipitando se de quodam podio ita quod lancia perforavit sibi femur». Interrogato se avessero colpa i figli di Lupardo, rispose di non saperlo. Tali fatti avvennero presso il rivo Rugorano, nel territorio di Sorico.

Anche il secondo testimone, una donna, disse di aver sentito dire che il colpevole fosse stato un pistoiese, del quale specificò la paternità, residente ad Avellano, ma del quale ignorava il nome. Soltanto l'ultimo, Giacomino, disse di aver udito che il nome del pistoiese fosse Pagnino.

Credo valesse la pena soffermarsi su questo documento, peraltro uno dei pochissimi del suo genere in ambito signorile valdinievolino, per di più riguardante un caso di giustizia criminale. Il fatto sorprende in quanto il comune di Lucca, soprattutto dopo la morte di Federico II⁹⁰, aveva inaugurato, grazie anche alla spinta della parte 'popolare', una politica poco tollerante nei confronti delle giurisdizioni signorili del contado⁹¹, e aveva ricominciato a far sentire la sua presenza

⁹⁰ L'intervento giurisdizionale del comune di Lucca fino al 1250 era frustrato e di fatto impedito dalla capillare presenza nella Valdinievole di castellani, giudici e scarioni imperiali. Proprio a Sorico infatti un testimone della già citata inchiesta del 1231 aveva visto un giudice imperiale far tagliare una gamba ad un abitante del luogo, cfr. R. Pescaglino Monti, *Le vicende politiche e istituzionali della Valdinievole*, cit., p. 84 e n. 67.

⁹¹ Cfr. L. Green, *Castruccio Castracani*, cit., p. 26: i priori della Società delle Armi, cioè l'organismo di Popolo, nel 1294 giudicano, in qualità di arbitri, una lite tra il sindaco di Sommacolina, località presso Barga, e un gruppo consortile formato da famiglie dell'aristocrazia cittadina (gli Antelminelli, i Mordecastelli e i Ciapparani) che detenevano sul villaggio diritti giurisdizionali. Uno dei priori dichiarò che non fosse confacente all'onore e agli interessi del comune di Lucca che un privato detenesse giurisdizioni entro il territorio lucchese, e che, secondo la traduzione letterale del documento proposta dal Green, «it was fitting and proper that this jurisdiction should be restored to the commune of Lucca». Gli stessi da Poggio detengono diritti signorili sulla località, cfr., *ivi*, p. 27. Non mancano esempi di 'attentati' del comune alle giurisdizioni signorili (in particolare quelle vescovili) del contado, come in AAL, *Libri antichi*, 7, f. 40 r: precetto del vescovo Paganello del 1285 ad un giudice che non citi o proceda contro abitanti degli iura episcopali (cioè i distretti signorili del vescovo); oppure un esempio più tardo, del 22 gennaio 1343, in AAL, *Libri antichi*, 13, f. 9: inibizione del vescovo al podestà di Lucca, affinché non proceda contro un uomo di Sesto di Moriano. Per altri esempi, oltre a quelli che ho segnalato, cfr. D. J. Osheim, *An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle Ages*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1977, in part. pp. 70-85, dove comunque viene evidenziata, al di là di conflitti contingenti – come quello tra vescovo e comune su Moriano del 1276 – una sostanziale tolleranza delle giurisdizioni signorili del vescovo da parte del comune lucchese, *ivi*, in part. pp. 83-85

giurisdizionale in Valdinievole attraverso la nomina di un vicario e l'invio di giudici⁹².

Anche quando il comune lucchese poteva concedere alle comunità locali il diritto di amministrare giustizia in proprio, come avvenne nel 1258 per la durata di un anno dietro corresponsione di 2000 lire, l'alta giustizia, all'interno della quale rientravano i delitti di sangue, rimaneva esclusiva del vicario e dei suoi giudici⁹³.

Questa 'anomala' (almeno per Valdinievole) autonomia giurisdizionale goduta dai da Poggio sul castello di Sorico può trovare forse una spiegazione nella particolare fiducia di cui essi godevano presso il ceto dirigente cittadino; nel 1298 infatti due membri di questa famiglia ricoprivano le cariche di podestà di Pescia e di vicario della Valdinievole⁹⁴. Considerando inoltre che nel 1280 i comuni valdinievolini (tra i quali Pescia, Borgo a Buggiano, Vellano e Fucecchio), nel tentativo di svincolarsi dall'egemonia politica di Lucca, avevano prestato giuramento all'imperatore Rodolfo – episodio che costò caro a Pescia, distrutta dai Lucchesi l'anno successivo⁹⁵ – il comune di Lucca, attraverso il filtro della signoria dei da Poggio, poteva forse esercitare una qualche forma di controllo o 'monitoraggio' di quest'area assai turbolenta⁹⁶.

⁹² Cfr. per esempi di giurisdizione del vicario «pro Lucano comuni» dopo la metà del secolo XIII, ASL, *Diplomatico*, Altopascio, 1267 giugno 2; ivi, Archivio di Stato, 1272 ottobre 2, 1271, ottobre 5, 1271 ottobre 8 e 1279 dicembre 30; ivi, Fiorentini Francesco Maria, 1277 dicembre 5. Cfr. in generale A. M. Onori, *Il Comune di Lucca e le Vicarie nei secoli XIII e XIV*, cit., passim.

⁹³ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Tarpea, 1258 feb. 2 citato anche in A. M. Onori, *Il Comune di Lucca e le Vicarie nei secoli XIII e XIV*, cit., p. 65.

⁹⁴ Sul documento del 1298 cfr. G. Calamari, *Leghe e arbitrati tra i Comuni di Valdinievole nel secolo XIII*, Pescia, 1932; A. M. Onori, *Organizzazione e controllo di un territorio medievale. Controversie di confine in Valdinievole alla fine del Duecento*, in «Reti Medievali Rivista», VII (2006), pp. 13-18, in formato digitale su <http://www.retimedievali.it>.

⁹⁵ Per le vicende del giuramento di fedeltà a Rodolfo, in un periodo di timida resurrezione del potere imperiale, cfr. J. C. Brown, *Pescia nel Rinascimento. All'ombra di Firenze*, Pescia, Benedetti, 1987, pp. 41-42 e, più di recente, A. Puglia, *Pescia dall'antichità al medioevo*, cit., pp. 67-68.

⁹⁶ Questa lettura potrebbe non reggere ad un esame attento della politica interna lucchese della seconda metà del secolo XIII, che vedeva contrapposte due fazioni: da una parte il gruppo guidato dalla famiglia degli Obizi e appoggiato dal governo di Popolo, dall'altra un gruppo di famiglie con simpatie ghibelline, guidato dai Ciapparoni, dai Mordecastelli e dagli Antelminelli, il quale comprendeva anche i da Poggio. I contrasti iniziarono poco prima del 1280 e raggiunsero il culmine con l'uccisione di Obizo degli Obizi da parte di alcuni Mordecastelli, nel 1301. Il gesto costò la condanna a morte degli uccisori materiali e il bando dalla città dei Guelfi Bianchi, sostenitori dei Mordecastelli (tra i quali alcuni Antelminelli e alcuni da Poggio); la questione troppo complessa per essere riassunta brevemente, per cui rimando a L. Green, *Castruccio Castracani*, cit., pp. 25-28 per una ricostruzione dettagliata delle vicende con tutte le sue implicazioni politico-sociali. Probabilmente i da Poggio, rispetto ai loro amici, mantennero, almeno fino all'episodio del 1301 un atteggiamento piuttosto prudente, cercando magari in maniera opportunistica di raggiungere dei compromessi con la fazione avversa e la parte popolare. La chiusura di un occhio da parte dei Priori della Società delle Armi di fronte all'acquisto della giurisdizione su Sorico e la stessa nomina di due da Poggio come podestà di Pescia e vicario di Valdinievole, potrebbero essere il frutto di questi compromessi.

Quella dei da Poggio su Sorico è l'ultima signoria della quale abbiamo notizia per la Valdnievole. Dal momento in cui la comunità locale pagava il *datium* alla città di Lucca⁹⁷, e che forse, ancora a quell'altezza cronologica, metà delle decime dei suoi abitanti erano riscosse dai domini da Vivinaia, il *dominatus loci* dei da Poggio era in qualche modo 'mutilo': siamo in ogni caso lontani da quel paradigma di 'signoria forte', da quei tentativi di riproduzione dello 'Stato' su scala locale, tipici della Toscana meridionale, e ben individuati da Chris Wickham, nei quali la signoria tendeva ad essere un'esperienza politica esclusiva e totalizzante⁹⁸.

4. Il Trecento: un mondo signorile in ritirata

Il Trecento fu un secolo di guerre, pestilenze e grandi rivolgimenti politico-istituzionali. Per la Toscana, e per il nostro settore geografico in particolare, fu il secolo di Castruccio e poi dell'espansione fiorentina⁹⁹. Che ruolo avessero su scala locale in questi continui rivolgimenti i *domini* tradizionali della Valdnievole è difficile dirlo. I signori di Uzzano, Vivinaia e Montechiari, quelli da Buggiano, e quelli da Maona, per non ricordare che le famiglie di più antico radicamento locale, risultavano ormai unite in consorzi nobiliari e tra il '200 e il '300 erano insediate in città¹⁰⁰. Avevano da tempo (almeno dalla seconda metà del secolo XIII) perduto le loro prerogative giurisdizionali nelle aree di tradizionale dominio, incalzati dal comune di Lucca e dalle comunità locali. Oramai cercavano di far valere il loro residuo prestigio ottenendo cariche ecclesiastiche, nomine a podestà nei comuni del contado, o posti di più alta responsabilità politica¹⁰¹.

⁹⁷ Cfr. ASL, *Diplomatico*, Archivio dei notari, 1295, dic. 21, citato anche in R. Savigni, *Clero e ceti eminenti della Valdnievole*, cit., p. 117, n. 110. Si tratta di una petizione con la quale gli abitanti richiedevano di essere tassati in proporzione alle loro ricchezze, a causa forse di uno spopolamento del castello. Secondo Chris Wickham il pagamento del *datium* alla città rappresentava il segno più tangibile della sottomissione di una comunità al potere dominante, cfr. Ch. Wickham, *La signoria rurale*, cit., pp. 401-402.

⁹⁸ Ivi, p. 390, 393.

⁹⁹ La letteratura sull'argomento è abbondante; pertanto ci limitiamo a segnalare: G. Pinto, *Il vicariato della Valdnievole e Valleariana alla metà del Trecento: considerazioni sull'organizzazione interna e sull'amministrazione della giustizia*, in *I comuni rurali nella loro evoluzione storica con particolare riguardo alla Valdnievole*, (Atti del Convegno, Buggiano, giugno 1982), Buggiano 1983, pp. 21-28 e G. Francesconi, *Le comunità della Valdnievole nella prima metà del Trecento tra influenza lucchese e dominio fiorentino: primi appunti*, in *La Valdnievole nel secolo XIV*, cit., pp. 69-91.

¹⁰⁰ Cfr. R. Savigni, *Clero e ceti eminenti della Valdnievole*, cit., passim.

¹⁰¹ Guglielmo da Maona fu ad esempio vicario di Pietrasanta nel 1270, cfr. S. Bonghi, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. II, Lucca, 1872, p. 356.

Se si escludono le velleità signorili dei Garzoni, e le loro deboli ed effimere signorie su Vellano e Castelvecchio, concepite dal potere imperiale alla metà del secolo XIV come autentici “stati” cuscinetto tra i distretti lucchese-pisano e la Valdinievole fiorentina¹⁰², non abbiamo per il Trecento significative attestazioni di superstiti *enclaves* signorili.

Allergica, per i suoi stessi trascorsi interni, a qualsivoglia potere signorile nelle campagne, la città gigliata intraprese un’opera di riorganizzazione distrettuale della Valdinievole¹⁰³, cercando di recidere il più possibile i legami che univano la valle alla città di Lucca¹⁰⁴, e arri-

¹⁰² La storia della famiglia Garzoni è tutta da scrivere; cfr. i cenni in R. Savigni, *Clero e ceti eminenti della Valdinievole*, cit., pp. 107-108 dove sono citati i diplomi imperiali con i quali i Garzoni vengono investiti dei castelli di Vellano e Castelvecchio. Cfr. anche T. Lunardini, *Collodi, storia e territorio*, cit., pp. 40-42.

¹⁰³ Cfr. ad esempio nei Capitoli redatti in occasione della sottomissione delle comunità locali della Valdinievole a Firenze, il divieto di vendere o alienare, a qualsiasi titolo, proprietà immobiliari a magnati della città o del distretto fiorentino, G. Francesconi, *Le comunità della Valdinievole*, cit., p. 86. Questo divieto, per quanto non si debbano escludere altre motivazioni, sembrava suggerito dalla viva preoccupazione che alcune famiglie magnatizie fiorentine potessero ritagliarsi spazi di egemonia locale, magari seguendo l’esempio di alcune famiglie lucchesi, come gli Antelminelli e gli Stregghi, che in Versilia e in Garfagnana nel corso del Trecento erano riuscite a costruire, sulle ceneri degli antichi domini signorili di nobili casate come i da Montemagno e i da Castell’Aghinolfi, *dominatus loci* per così dire ‘di nuova generazione’. Ancora nel 1372 nello statuto di Monsummano una rubrica prevedeva che il castello di Segalari, nelle vicinanze della stessa Monsummano, non potesse essere alienato a nessuna persona: «Et castrum Segalaris Communis Montissummani vel aliqua eius pertinentia vel pars ipsius non possit vel debeat donari, vendi, alienari, iudicari, dari vel locari vel aliquo modo seu titulo submicti alicui persone vel loco», cfr. M. Soffici (a cura di), *Statuto di Monsummano*, 1372, Pisa, Pacini, 2008, rubrica LXXXVII, p. 89.

¹⁰⁴ Nel 1343 il vicario del vescovo di Lucca scrisse «providis viris consulibus consiliariis et aliis officialibus consilio et comuni de Monte Sommano, lucane diocesis» affinché provvedessero – entro otto giorni, «sub pena excommunicationis» – a pagare al vescovo di Lucca le 50 staia di grano che annualmente gli dovevano e che negli ultimi anni avevano cessato di corrispondere. Inoltre viene decretata la sostituzione dei tre sindaci vescovili di Monsummano (sono tre personaggi che negli stessi anni compaiono spesso come consiglieri comunali e testimoni nei doc. che attestano l’entrata in carica del rettore fiorentino, cfr. ASF, Archivio Generale dei Contratti, passim) con Iacopo, il prete locale, AAL, *Libri antichi*, 13, f. 49v. Due settimane dopo il vicario scrisse a Duccio, rettore della chiesa di San Nicola di Monsummano e a tutti gli altri preti della città annunciando che la comunità di Monsummano era sotto scomunica, «excommunicationis [...] interdicti noscuntur incidisse pro eo quod monitionibus et mandatis per nos eisdem legitime per meas litteras factis quod infra certum competentem terminum iam elapsus est», cfr. ivi, f. 50. Ancora due anni dopo, il 23 agosto 1345, il vicario si rivolse agli ufficiali del comune di Monsummano su querela del camerario vescovile il quale lamentava «quod vos [i consoli e i consiglieri di Monsummano] afflictus redditus proventus seu census per vos et vestrum comune annuatim ipsi episcopatu debitos plures requisiti de solutione» di tale rendita «presbitero Iacobo castaldioni dicti domini episcopi et lucani episcopatus in Montesommano predicto pro ipso episcopatu solvere neglexistis ac contempnistis ac adhuc negligitis et contempnistis in vestrarum animarum periculum et dicti domini episcopi et episcopatus lucani et iuris ipsorum non modicum detrimentum», ivi, ff. 127v-128r. Il motivo per cui il censo dovesse essere pagato purtroppo non è specificato, ma è probabile, vista la tipologia del censo, e la durata pluriennale della concessione, che doveva trattarsi di un canone dovuto dalla comunità per l’uso di alcuni incolti appartenenti alla mensa episcopale, come è testimoniato in casi analoghi e più espliciti, ad esempio in Versilia in ASL, *Diplomatico*, Archivio di Stato, 1328 gennaio 8: il procuratore della moglie del fu Ottanello del fu d. Paganello dei Lombrichi, dei signori da Montemagno, vendette ad un cittadino lucchese il censo annuo di 27 staia di grano che a loro dovevano gli uomini e il comune di Monteggiori (in alta Versilia) per l’uso di un bosco nei dintorni di Camaione. Per le vicende del censo e le sue ulteriori cessioni, cfr. ivi, 1334 gennaio 31; 1370 ottobre 16 (quaderno pergamenaceo).

vando persino in alcuni momenti a mettere in discussione sul piano giurisdizionale l'esclusività del foro ecclesiastico¹⁰⁵: tali aggressioni e infrazioni al principio della *libertas ecclesie* trovano infatti spiegazione nel fatto che la Valdinievole, ecclesiasticamente, dipendeva ancora nel secolo XIV dal vescovo di Lucca, che un tempo era stato anche uno dei principali signori territoriali della zona.

¹⁰⁵ Cfr. un paio di esempi del 1344. In quell'anno infatti il vicario del vescovo lucchese Guglielmo scrisse al podestà e agli ufficiali del comune di Massa e Cozzile i quali, ignorando il precetto «quod laycis de clericis et personis ecclesiasticis nulla est adtributa facultas» avevano costretto il prete di San Frediano di Malocchio «pretextu quorundam debitorum» a dare fideiussori e a comparire davanti alle magistrature comunali «in grave ipsius presbiteri danpnum preiudicium et gravamen et contra ecclesiasticam libertatem», AAL, *Libri antichi*, 13, f. 77r. Sempre nello stesso anno, il vescovo Guglielmo scrisse al «nobili viro» Ranieri dei Cavalcanti, podestà fiorentino di Montevettolini, «lucanae dyocesis» (come viene opportunamente specificato) su «querela» del pievano dello stesso castello: il pievano lamentava infatti che Stefano, rettore della chiesa di S. Andrea, nel piviere di Vaiano, sempre in diocesi lucchese, «occasione cuiusdam possessionis plebis de Montevetolini colonum ipsius plebis traxit ad iudicium coram vobis quod facere non potuit cum de rebus clericorum laycis iudicibus non sit cognoscendum». Il podestà avrebbe dovuto quindi «partes ipsas ad nos remittere» entro sei giorni «sub pena excommunicationis» di modo che il vescovo e i suoi giudici «iuxta formam iuris exequemus que fuerint racta», AAL, *Libri antichi*, 15, ff. 76v-77r.